



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

FRANCESCO ANTONIO Presidente
GENOVESE
MAURO DI MARZIO Consigliere
LAURA TRICOMI Consigliere
GIULIA IOFRIDA Consigliere-Rel.
GUIDO MERCOLINO Consigliere

Oggetto:

FILIAZIONE
MINORI
SOTTRAZIONE
INTERNAZIONALE
Ud.19/10/2022 PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 17474/2022 R.G. proposto da:

.....
..... elettivamente domiciliato in
..... presso lo studio dell'avvocato
..... che lo rappresenta e difende unitamente
all'avvocato

-ricorrente-

contro

.....
..... elettivamente domiciliato in
..... presso lo studio dell'avvocato
..... che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati



-controricorrente-

avverso DECRETO di TRIBUNALE PER I MINORENNI S. n. cronol. 635/2022 depositato il 01/06/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022 dal Consigliere GIULIA IOFRIDA.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale per i minorenni di Sassari, con decreto n. cronol. 635/2022 depositato in data 1/6/2022, ha disposto il ritorno immediato in Spagna del minore nato a (Spagna) il dall'unione tra il cittadino spagnolo e la cittadina italiana nell'ambito di un procedimento per sottrazione internazionale di minore avviato, nel marzo dello stesso anno, dal PM presso il Tribunale per i minorenni, su richiesta dell'Autorità Centrale Convenzionale Italiana, ai sensi dell'art.7 l. n. 64/1994, di ratifica della Convenzione dell'Aja del 25/10/1980.

In particolare, i giudici hanno sostenuto che il minore, in data 30/11/2021, una volta cessata la relazione sentimentale tra la ed il era stato condotto in Italia, in Sardegna, dalla senza il consenso del padre e che, in ordine al presupposto della disciplina in materia di sottrazione internazionale di minore, rappresentato dalla residenza abituale dello stesso prima del suo trasferimento o del mancato rientro, rilevava il fatto che il minore era nato, in Spagna, ove aveva continuato a vivere sino al (anche dopo la separazione dei genitori), e che il padre esercitava effettivamente il diritto di affidamento sul minore («che frequentava con regolarità») al momento del suo trasferimento, insieme madre, in Italia; pur vivendo nell'attualità il minore ad «in un contesto familiare certamente adeguato», neppure



era ravvisabile, ai sensi dell'art.13 lett.b) della Convenzione, un fondato rischio per il minore, in caso di suo rientro in Spagna, a pericoli fisici e psichici, considerato che il piccolo aveva «*un buon rapporto*» con il padre e con la di lui madre, la quale anche in passato si era dimostrata disponibile a prendersi cura del nipote ed ad aiutare entrambi i genitori del bambino, anche dopo la loro separazione, mentre la _____ «*potrebbe liberamente decidere di fare ritorno in quella Nazione, nella quale ha già vissuto (avendo ricevuto in passato anche diverse offerte di lavoro), per stare assieme al figlio , in attesa che sulla questione della residenza abituale del bambino si pronunci la competente autorità giudiziaria*».

Avverso la suddetta pronuncia, _____ propone ricorso per cassazione, notificato il 19/07/2022, affidato a tre motivi, nei confronti di _____ (che resiste con controricorso, notificato il 27/7/2022).La ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.3 e 4 Convenzione dell'Aja del 25/10/1980, in relazione alle nozioni di «*residenza abituale*» (che presuppone una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, occorrendo tener conto di tutte le circostanze di fatto specifiche), e di «*effettivo esercizio del diritto di affidamento*» del minore; b) con il secondo motivo, ex art.360 n. 5 c.p.c., vizio motivazionale, per omesso esame di fatto storico decisivo, rappresentato dal fatto che il piccolo ha vissuto a _____ solo per i primi tre mesi della sua vita, cosicché non può avere conservato alcun ricordo né legami affettivi, mentre lo stesso dal novembre 2021 vive ad _____ in casa di proprietà della madre, la quale ivi lavora, ed ha relazioni affettive con i nonni materni, e motivazione apparente ed illogica della pronuncia, in punto di esclusione di grave pregiudizio del minore conseguente



alla separazione dalla madre, la quale per vivere in Spagna sarebbe costretta a lasciare la propria casa ed il lavoro in Sardegna per cercare un appartamento in affitto in cui vivere e trovare un nuovo lavoro per potere mantenere sé stessa ed il figlio; c) con il terzo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art13 della Convenzione dell'Aja del 25/10/1980, in relazione al fondato rischio per il minore di trovarsi in una situazione intollerabile, in caso di suo rientro in Spagna, previa separazione dalla madre, in luogo privo di riferimenti, tra persone sconosciute che non parlano la sua lingua (considerato che il padre si è rifiutato di fargli visita in Sardegna e quindi non lo vede dal novembre 2021).

2. Le prime due censure, da trattare unitariamente, perché connesse, sono fondate, con assorbimento dell'ultima.

La disciplina sulla sottrazione internazionale, di cui alla Convenzione dell'Aja del 1980, resa esecutiva in Italia nel 1994, mira a tutelare il minore contro gli effetti nocivi del suo illecito trasferimento o mancato rientro nel luogo ove egli svolge la sua abituale vita quotidiana, sul presupposto della tutela del superiore interesse dello stesso alla conservazione delle relazioni interpersonali che fanno parte del suo mondo e costituiscono la sua identità (Corte Cost. 231/2001).

L'art. 3 della Convenzione prescrive che il trasferimento o il mancato rientro di un minore è ritenuto illecito quando avviene in violazione dei diritti di custodia assegnati ad una persona, istituzione o ogni altro ente, congiuntamente o individualmente, in base alla legislazione dello Stato nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro e se tali diritti saranno effettivamente esercitati, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o avrebbero potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze. Il diritto



di custodia citato al capoverso a) di cui sopra può in particolare derivare direttamente «dalla legge, da una decisione giudiziaria o amministrativa, o da un accordo in vigore» in base alla legislazione del predetto Stato.

L'art.12 della Convenzione recita: «Qualora un minore sia stato illecitamente trasferito o trattenuto ai sensi dell'articolo 3, e sia trascorso un periodo inferiore ad un anno, a decorrere dal trasferimento o dal mancato ritorno del minore, fino alla presentazione dell'istanza presso l'Autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato contraente dove si trova il minore, l'autorità adita ordina il suo ritorno immediato. L'Autorità giudiziaria o amministrativa, benché adita dopo la scadenza del periodo di un anno di cui al capoverso precedente, deve ordinare il ritorno del minore, a meno che non sia dimostrato che il minore si è integrato nel suo nuovo ambiente...». L'art.13 stabilisce poi che l'Autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non sia tenuta ad ordinare il ritorno del minore «qualora la persona, istituzione o ente che si oppone al ritorno, dimostri: a) che la persona, l'istituzione o l'ente cui era affidato il minore non esercitava effettivamente il diritto di affidamento al momento del trasferimento o del mancato rientro, o aveva consentito, anche successivamente, al trasferimento o al mancato ritorno; o b) che sussiste un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, ai pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile». L'Autorità giudiziaria o amministrativa può altresì, sempre secondo l'art.13, rifiutarsi di ordinare il ritorno del minore qualora essa accerti «che il minore si oppone al ritorno, e che ha raggiunto un'età ed un grado di maturità tali che sia opportuno tener conto del suo parere».

Con riguardo specifico all'individuazione del concetto di «residenza abituale» recepito dalla convenzione dell'Aja e dal Regolamento UE 2003, esso non coincide, peraltro, con quello di «domicilio», quale



sede principale degli affari ed interessi di una persona, accolto dal codice civile (articolo 43, primo comma, c.c.), dovendo intendersi, invero, il luogo in cui il minore, grazie anche ad una durevole e stabile permanenza ancorché di fatto, trova e riconosce il baricentro dei suoi legami affettivi, non solo parentali, originati dallo svolgersi della sua quotidiana vita di relazione, non rivestendo alcuna importanza invece - nel giudizio di accertamento della «*residenza abituale*», finalizzato all'adozione del provvedimento d'urgenza in questione - «*l'alibi di presunte radici culturali, la profondità e significatività del legare affettivo con l'adulto autore della sottrazione o l'avvenuto inserimento scolastico nella città di residenza di quest'ultimo*». Fattori idonei a dimostrare che la presenza fisica di un soggetto in uno Stato non sia in alcun modo temporanea o occasionale e che la residenza del soggetto denoti una certa integrazione in un ambiente sociale e familiare, con riferimento ai minori, sono in particolare la durata, la regolarità, le condizioni e le ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, la cittadinanza del minore, il luogo e le condizioni della frequenza scolastica, le conoscenze linguistiche nonché le relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato.

Una volta accertato, in capo al genitore richiedente il rimpatrio, l'effettivo esercizio del diritto di affidamento al momento del trasferimento nonché il luogo costituente residenza abituale del minore, costituiscono pertanto condizioni ostative al rientro il fondato rischio del minore di essere sottoposto a pericoli fisici o psichici o, comunque, di trovarsi in una situazione intollerabile (art. 13 comma 1 lett.b). Altro elemento che il Tribunale dovrà imprescindibilmente valutare è la volontà del minore, quando abbia raggiunto un'età ed un grado di maturazione tali da giustificare il rispetto della sua opinione (Cass. civ., sez. I, 8



